

Regolamento d'uso del marchio collettivo MIELERIE·APERTE


ART.1- Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo MIELERIE·APERTE ed individua i controlli e le sanzioni applicate in caso di uso non legittimo del suddetto segno distintivo.

L'applicazione del regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione, nei confronti di tutte le aziende apistiche che chiedono e/o hanno ottenuto la concessione all'utilizzo del marchio.

ART. 2 – Marchio

Il Marchio collettivo è costituito dalle seguenti parole e dal seguente logo in qualsivoglia carattere, dimensione o colore



MIELERIE·APERTE

ART. 3 – Titolare

Il titolare del Marchio è l'Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, di seguito indicata indifferentemente come "UNA·API" o "Titolare", associazione nazionale che non ha fini di lucro e che ha come scopo quello di promuovere, tutelare e valorizzare, sotto ogni punto di vista, l'apicoltura italiana, con compiti di assistenza, coordinamento e rappresentanza degli apicoltori membri delle Associazioni apistiche, aderenti all'Unione e operanti sul territorio nazionale. Possono essere socie le Associazioni degli apicoltori, con sede legale in Italia, che si riconoscono nelle finalità dell'Unaapi e ne accettano lo Statuto. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Unaapi e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale d'ammissione e della quota associativa annuale;

Di tale marchio l'UNA·API, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore, verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

ART. 4 – Obiettivi e finalità del marchio

L'UNA·API intende promuovere la creazione di una rete di aziende le quali si impegnino a offrire i seguenti servizi:

- percorsi di informazione e formazione, attraverso personale qualificato, sui prodotti territoriali dell'alveare e sull'apicoltura per favorire la corretta promozione del consumo consapevole di miele e degli altri prodotti dell'alveare;

- esperienze significative svolte nelle varie realtà apistiche, in modo da avvicinare il mondo dei consumatori a quello degli apicoltori;
- svolgimento di attività omogenee, anche attraverso azioni mirate di comunicazione, volte a favorire una corretta diffusione della conoscenza delle realtà apistiche territoriali e dei prodotti dell'alveare.

ART. 5 – Soggetti legittimati all'uso del marchio

L'uso del Marchio è concesso dal Titolare, su richiesta, alle aziende apistiche che presentano i seguenti requisiti:

- essere socie di un'associazione facente parte di UNAAPI.;
- essere titolari di Partita Iva;
- possedere alveari ed essere regolarmente identificate e registrate nella Banca Dati Nazionale;
- avere al proprio interno dei locali adibiti alla smielatura e/o avere un punto vendita effettuando smielatura presso terzi;
- avere ambienti attrezzati ed adeguati all'accoglienza degli utenti esterni, all'aperto e/o al coperto, in base alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- avere un sito o pagina web aziendale e/o profili social nei quali indicare: giorni e orari di apertura ed elenco attività svolte durante le giornate dedicate al progetto Miellerie Aperte;
- avere sistemi digitali di prenotazione delle attività;
- avere all'interno del proprio organico almeno una persona con formazione di primo livello in analisi sensoriale del miele riconosciuta dall'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e/o ad un corso di qualifica realizzato dal Titolare, con aggiornamenti annuali proposti a cura annuale Titolare .

ART. 6 – Richiesta e concessione del Marchio

La concessione del Marchio verrà deliberata da un apposito Comitato di valutazione, (di seguito "C.d.V.") a cui sono affidati i compiti previsti dal presente Regolamento.

La domanda dovrà essere presentata dai richiedenti per iscritto e dovrà contenere tutte le informazioni sopra specificate all'art.5. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento.

Il C.d.V. verificherà la congruità e la completezza della documentazione presentata nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati. Per l'esecuzione di tale attività il C.d.V. potrà avvalersi dell'ausilio di altri soggetti di provata imparzialità, competenza e affidabilità, ai quali potrà delegare parte dei propri compiti.

Il C.d.V. nell'esercizio della propria funzione dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nella normativa italiana e unionale ove applicabile. Al termine dell'istruttoria il C.d.V. delibererà la concessione d'uso del Marchio a favore del richiedente. La concessione della licenza verrà inserita in un apposito Registro disponibile alla visione del Titolare, sul quale verranno annotate successive revoche o modifiche del diritto d'uso ed eventuali provvedimenti disciplinari.

L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà essere adeguatamente motivato.

Al fine di favorire la conoscenza e la promozione del marchio, il C.d.V. potrà altresì concederne l'uso a soggetti pubblici e privati in occasione di singoli eventi, quali fiere, feste, tradizionali o storiche, purché tali eventi siano giudicati di interesse per la promozione e valorizzazione del miele e dei prodotti dell'alveare.

ART. 7 – Comitato di Valutazione

Il Comitato di Valutazione è costituito da 5 membri così individuati:

- n. 1 componente rappresentato dal Presidente pro-tempore dell'UNAAPI con la stessa funzione nel C.d.V.;
- n. 4 componenti scelti dal Consiglio Direttivo dell'UNAAPI.

Il C.d.V. ha i seguenti compiti:

- verifica la documentazione fornita dall'azienda;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d'uso;
- esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del marchio da parte dell'azienda apistica;
- coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali sanzioni da applicare;
- detiene ed aggiorna il Registro dei beneficiari.

Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate con il compito di formulare pareri motivati su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno 3 componenti e si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, indicante data, luogo ed ora della riunione in presenza o da remoto e l'ordine del giorno. Il Comitato può riunirsi, in presenza o da remoto, anche per convocazione scritta congiunta di almeno tre dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in carenza o irregolarità di convocazione, in caso di presenza plenaria dei suoi membri.

Il Comitato esprime il suo parere a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Comitato viene redatto, a cura del Presidente o di un membro da egli designato, sintetico verbale in apposito libro dei verbali del Comitato, depositato e conservato presso la segreteria dell'UNAAPI.

ART. 8 – Licenza d'uso del marchio

La licenza d'uso del Marchio (d'ora in avanti "Licenza") è gratuita. Il C.d.V., in accordo con il Titolare, può eventualmente stabilire un contributo spese annuo, suscettibile di aggiornamento, per la gestione del Marchio.

La Licenza è rilasciata al richiedente (d'ora in avanti "Beneficiario") dal Titolare dopo delibera di ammissione all'uso del Marchio di cui al precedente art. 7 ed ha durata annuale rinnovabile. In ogni caso la licenza decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio. La rinuncia alla licenza o il venire meno, per qualsivoglia motivo, dei requisiti che in base al presente Regolamento consentono la concessione della Licenza, devono essere comunicati senza ritardo dal Beneficiario al C.d.V. per la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

ART. 9 – Uso del Marchio e obblighi dei Beneficiari

Ciascun Beneficiario è tenuto al costante rispetto delle condizioni che consentono il rilascio della Licenza d'uso del Marchio, ivi compreso il rispetto del Regolamento di accesso alla rete. Ciascun Beneficiario è tenuto ad usare il Marchio esclusivamente per i servizi indicati all'art.3 con le modalità indicati nel provvedimento di rilascio della Licenza d'uso.

Ciascun Beneficiario deve astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio.

Ciascun Beneficiario è tenuto, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto od omissione che possano danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio stesso e/o del Titolare.

L'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Titolare e degli altri Beneficiari. Su richiesta del Titolare, ciascun Beneficiario si impegna ad inviare copia delle campagne pubblicitarie effettuate contenenti il Marchio.

È vietato a ciascun Beneficiario cedere la licenza d'uso, concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi.

Le modalità di uso del segno non devono indurre il consumatore a ritenere che il beneficiario sia titolare del Marchio ma al contrario deve risultare chiaramente che l'utilizzazione è stata fatta a puro titolo di licenza; pertanto i modi di utilizzazione del Marchio dovranno essere conformi alla

presente normativa. Il Marchio non potrà mai in alcun modo essere di dimensione maggiore o risultare più importante rispetto al Marchio d'impresa riprodotto su ciascun servizio nonché materiale pubblicitario della Beneficiario.

Il Marchio non dovrà mai essere sovrapposto al Marchio d'impresa o essere utilizzato in modo da confondersi con altri marchi utilizzati dall'azienda.

Il beneficiario dovrà utilizzare il Marchio sempre in modo che sia possibile identificare inequivocabilmente e facilmente l'origine e la natura del servizio che reca il Marchio.

Il Beneficiario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del Marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato di valutazione, che deciderà in totale discrezione gli eventuali provvedimenti da prendere.

Ciascun Beneficiario è tenuto a tenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a beni da egli prodotti e/o servizi contraddistinti dal Marchio.

L'uso del Marchio da parte del Beneficiario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del marchio e si intende, a questo fine, a favore del titolare del Marchio.

ART. 10 – Controlli

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento da parte di ciascun Beneficiario, anche in tempi successivi al rilascio della Licenza, compete al C.d.V., che lo esercita direttamente o per il tramite di soggetti da esso a ciò incaricati.

Ai fini esclusivi di esercitare il predetto controllo, il C.d.V. ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite associate territoriali dell'UNAAPI incaricate, verifiche nei luoghi oggetto della licenza d'uso del Marchio. Detti controlli avverranno possibilmente durante il normale orario di lavoro e con modalità tali da limitare quanto più possibile il disagio per le normali attività produttive o commerciali.

Art. 12 – Sanzioni

In caso di inadempimento al presente Regolamento da parte di un Beneficiario, il titolare, su proposta del Comitato di valutazione, commina al Beneficiario le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla gravità o reiterazione della violazione:

- ammonizione;
- sospensione della validità della Licenza di uso del Marchio;
- revoca definitiva della Licenza d'uso del Marchio.

Il Beneficiario deve essere informato dell'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha diritto di richiedere di essere ascoltato avanti al C.d.V. a suo discarico prima della applicazione della sanzione.

Il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicate la violazione e la sanzione applicata.

La sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte del Titolare o degli altri Beneficiari che ne avessero titolo a causa della violazione.

Art. 13 – Ammonizione

L'ammonizione è una sanzione consistente in un richiamo scritto che viene applicata a fronte di abusi del Marchio di lieve entità.

Si considerano lievi gli abusi che non pregiudicano l'immagine del Marchio.

Art. 14 – Sospensione

La sospensione dell'uso del Marchio è comminata per periodi di tempo determinati a seguito degli abusi di seguito specificati:

- un uso improprio del Marchio;
- il Beneficiario abbia rifiutato, senza giustificati motivi, i controlli;
- il Beneficiario non si sia adeguato, nei termini imposti dall'organismo di controllo, agli adempimenti richiesti per la sanatoria di eventuali abusi.

Art. 15 – Revoca dell'uso del Marchio

L'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere revocata dal Titolare nei casi e alle condizioni previste dal presente Regolamento e dovrà essere comunicato iscritto tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere disposta nei seguenti casi:

- violazione grave e reiterata di una disposizione del presente Regolamento o delle disposizioni ivi richiamate;
- nel caso in cui nei confronti del Beneficiario sia aperto un procedimento penale per reati di frode in commercio, inquinamento, violazioni di norme sanitarie e di tutela di alimenti e bevande;
- uso del marchio in modo illegale e fraudolento;
- compimento di atti idonei a ledere o danneggiare la reputazione del Marchio.

A seguito della revoca il Beneficiario dovrà cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio.

Nel caso in cui i servizi i quali è stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato, il Titolare comminerà al Beneficiario una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 5.000,000 (cinquemila) determinata nel suo ammontare in proporzione alla gravità dei danni che sono derivati all'apprezzamento del Marchio sul mercato o alla categoria degli altri utilizzatori.

Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al Marchio e pertanto un pregiudizio all'intera categoria degli utilizzatori, il Titolare potrà altresì avere diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto alle sanzioni comminate ai sensi del precedente comma. I provvedimenti comminati potranno essere pubblicati, ad insindacabile giudizio del Titolare su uno o più giornali a diffusione nazionale, quotidiani o periodici o riviste specializzate a spese del soggetto nei confronti del quale è stato adottato il provvedimento.

Art.16 – Rinuncia

Il Beneficiario iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati all'utilizzo del Marchio può rinunciarvi. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata all'Unaapi a mezzo P.E.C. all'indirizzo unaapi@legalmail.it. A seguito della rinuncia il Beneficiario verrà cancellato dall'elenco degli utilizzatori e cesserà immediatamente ogni diritto all'uso del Marchio,

Art. 17 - Azioni a tutela del Marchio

Le azioni a tutela del segno saranno decise e promosse dal Titolare su segnalazioni del C.d.V. o dei singoli Beneficiari. I Beneficiari si impegnano a fornire piena collaborazione per proteggere il Marchio contro azioni di contraffazione e/o di concorrenza sleale.

Art. 16 – Pubblicità e riservatezza

Tutti i provvedimenti del C.d.V. sono visibili sul sito mielerieaperte.it ed accessibili a chi ne abbia interesse.

Gli atti e le informazioni riguardanti i singoli Beneficiari sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge o regolamentari in senso contrario o salvo autorizzazione scritta degli stessi.

Il Comitato di valutazione e il Titolare sono vincolati al segreto professionale.

Art. 17 – Controversie

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi in conformità al "Regolamento arbitrale nazionale". Gli arbitri decideranno in via rituale

secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

Il Collegio deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art.18– Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è modificabile con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unaapi. La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del Comitato di valutazione, o del Direttivo dell'Unaapi o da almeno un terzo dei Beneficiari.

La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Beneficiario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun Beneficiario ha facoltà di recedere dalla Licenza.

Art. 19 – Entrata in vigore e Disposizione Transitoria

Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo e viene trasmesso al competente Ufficio Marchi per le incombenze di legge. Esso ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.

Le aziende apistiche che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono già in possesso di tutti i requisiti per la concessione della Licenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento di accesso alla rete approvato dal Direttivo, hanno diritto, senza la necessità di sottostare alla procedura di ammissione prevista, all'uso del Marchio.

Il Titolare su indicazione del Comitato di valutazione redige un elenco delle aziende apistiche che si intendono Beneficiari e sentito il Comitato di valutazione predispone le Licenze in capo a ciascuno dei predetti Beneficiari e le trasmette ai medesimi.

Dal momento della ricezione della Licenza da parte del Beneficiario, l'uso del Marchio è disciplinato esclusivamente e ad ogni effetto dalla Licenza e dal presente Regolamento.